

DECRETO 13 NOVEMBRE 2000

Finanziamento delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere b) e c), e comma 3, della legge n. 144 del 17 maggio 1999, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto l'Accordo tra Governo ed enti territoriali del 2 marzo 2000 in materia di obbligo di frequenza delle attività formative,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Acquisita l'intesa con il Ministero della pubblica istruzione;

Acquisito il parere favorevole del coordinamento tecnico delle regioni per la formazione professionale;

DECRETA

Art. 1

1. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere b) e c), e comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, le risorse disponibili per il corrente anno 2000 pari a lire 430 miliardi a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, vengono assegnate alle regioni e alle province autonome di Bolzano e Trento secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9. Le quote per ciascuna regione e provincia autonoma sono indicate nell'allegato A del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Per le funzioni di propria competenza svolte dai servizi per l'impiego, non altrimenti finanziate, si provvede con una quota fino al 10% delle risorse assegnate. Le restanti risorse vengono utilizzate per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 68 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 rivolte ai giovani che compiono 15 anni a partire dal 1° gennaio 2000.

Art. 2

1. Le risorse sono assegnate alle regioni e province autonome di Bolzano e Trento che previa concertazione con le parti sociali attuano l'obbligo formativo nell'ambito della programmazione regionale.

2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività finanziate, ciascuna regione predispone un rapporto semestrale elaborato secondo i criteri fissati dal Ministero del lavoro, da inviare allo stesso Ministero.

3. Qualora entro il 31 dicembre 2002 non venga dichiarato speso dagli assessorati competenti almeno il 70% delle risorse assegnate, il Ministero potrà procedere alla revoca delle quote non utilizzate.

Roma, 13 novembre 2000

Il dirigente generale: Vittore

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE *

Regioni	Giovani	Quote assegnate
Piemonte	26.837	27.416.330.064
Valle d'Aosta	578	590.482.755
Lombardia	65.359	66.768.658.294
Bolzano	6.489	6.628.954.509
Trento	3.779	3.860.505.330
Veneto	30.138	30.788.015.255
Friuli Venezia Giulia	4.600	4.699.542.105
Liguria	5.301	5.415.331.769
Emilia Romagna	13.577	13.869.828.228
Toscana	12.666	12.938.862.620
Umbria	2.007	2.050.286.901
Marche	4.366	4.460.165.724
Lazio	23.426	23.931.260.181
Abruzzo	5.551	5.670.723.760
Molise	1.406	1.436.324.555
Campania	72.261	73.819.595.111
Puglia	48.146	49.184.411.125
Basilicata	3.011	3.075.819.485
Calabria	19.987	20.417.805.429
Sicilia	59.777	61.065.875.303
Sardegna	11.660	11.911.221.495

* Le risorse sono ripartite sulla base dei dati ISTAT riferiti a giovani nella fascia di età 15-17 anni fuori dal sistema scolastico nel 1998.